

DOCUMENTO SULLE RENDITE

FONDENEL, Fondo Pensione dei Dirigenti del Gruppo Enel, ha lo scopo principale di garantire ad ogni aderente l'ottenimento, a determinate condizioni prestabilite, di una prestazione pensionistica "complementare", che si aggiunge a quella prevista dal regime previdenziale obbligatorio. Tale prestazione si può percepire in forma di rendita (pensione complementare) o di capitale¹.

Il presente documento intende illustrare le diverse modalità con cui può essere richiesta ed erogata la prestazione previdenziale in forma di rendita. Per le prestazioni previdenziali in forma di capitale si rimanda al [Regolamento Prestazioni Pensionistiche, Riscatti e Trasferimenti](#) presente sul sito www.fondenel.com alla Sezione "Documenti".

FONDENEL, al termine di apposita procedura selettiva, ha stipulato una convenzione assicurativa (di seguito la "Convenzione") con Assicurazioni Generali Italia S.p.A. (di seguito anche "Generali"), con decorrenza 01.01.2024, per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita a favore dei propri aderenti.

Anche la Convenzione è consultabile all'interno della Sezione "Documenti" del sito web www.fondenel.com.

1. REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Il diritto di richiedere una prestazione di previdenza complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni² di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Alla maturazione dei requisiti indicati, l'aderente non è obbligato a richiedere la prestazione pensionistica, né in forma di capitale né di rendita. In tal caso rimane associato al Fondo "in fase di accumulo" e può liberamente decidere se e quando versare ulteriori contributi³ e richiedere in un qualsiasi momento successivo la prestazione pensionistica cui ha diritto.

2. TIPOLOGIE DI RENDITA

Nel caso in cui l'aderente scelga di usufruire della prestazione previdenziale in forma di rendita, dal momento della prima erogazione e per tutta la durata della vita dell'aderente (detto anche assicurato principale), verrà erogata periodicamente una pensione (o rendita) complementare, parametrata al capitale che l'aderente avrà accumulato presso il Fondo pensione e destinato alla prestazione in forma di rendita.

In generale, l'ammontare della rendita dipenderà:

- **dal capitale versato** alla Compagnia assicurativa, sotto forma di premio unico, per trasformarlo in rendita;

¹ Si ricorda che è possibile richiedere l'erogazione della prestazione previdenziale in forma di capitale solo fino ad un massimo del 50% della propria posizione maturata. Fanno eccezione le due fattispecie riportate di seguito, in cui è possibile che l'aderente richieda il riscatto fino al 100% del capitale accumulato:

- a) qualora l'aderente sia stato assunto prima del 29 aprile 1993 ed entro tale data risulti iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (categoria c.d. "vecchi iscritti");
- b) qualora il calcolo della prestazione, che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata, determini un importo inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

² Il termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

³ Si ricorda il vantaggio fiscale di contribuire annualmente alla previdenza complementare almeno per 5165,57 euro, dato dalla deducibilità dei contributi versati sino a questo ammontare.

- dalla **speranza di vita dell'assicurato e della eventuale persona designata come reversionario**, che si basano su tavole demografiche relative alla speranza media di vita della popolazione italiana e sono differenziate per **età** e per **sesso**;
- dalla **periodicità** con cui si richiedono i pagamenti della rendita (l'aderente può scegliere se ricevere i pagamenti con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile);
- dalla **tipologia di rendita** scelta dall'aderente.

La Convenzione con Generali consente infatti di scegliere, a partire dal momento della maturazione dei requisiti, tra le seguenti tipologie di rendita:

a) Rendita Vitalizia immediata rivalutabile, non reversibile (Rendita Vitalizia)

Detta rendita viene corrisposta all'aderente finché in vita. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso.

b) Rendita Vitalizia immediata rivalutabile, reversibile (Rendita Reversibile)

Detta rendita viene corrisposta all'aderente fino al suo decesso e successivamente, alla persona da lui designata – se sopravvive all'aderente – fino a che tale persona, detta "reversionario", è in vita; l'aderente, in fase di richiesta della rendita, può scegliere la percentuale di reversibilità nella misura del 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100%.

Al verificarsi del decesso dell'aderente, Generali Italia S.p.A. continuerà a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata dall'aderente al momento dell'attivazione della posizione assicurativa, finché il reversionario è in vita.

L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso dell'ultimo assicurato superstite (aderente o reversionario).

c) Rendita immediata rivalutabile certa per i primi 15 o 20 anni – a scelta dell'aderente – e successivamente vitalizia, non reversibile (Rendita Certa)

Per i primi 15 o 20 anni detta rendita viene corrisposta all'aderente o, in caso di decesso dell'aderente stesso, alla persona da lui designata. Dopo il quindicesimo o il ventesimo anno di erogazione della "rendita certa", il vitalizio continua in capo al solo aderente se in vita.

d) Rendita Vitalizia immediata rivalutabile, non reversibile, con contro-assicurazione (Rendita Controassicurata)

Detta rendita viene corrisposta all'aderente finché in vita.

In caso di decesso di quest'ultimo, Generali pagherà al/i soggetto/i designato/i dall'assicurato principale un capitale pari alla differenza, se positiva, tra:

- il premio rivalutato fino all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso, e
- la rata di rendita rivalutata all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso moltiplicata per il numero di rate effettivamente pagate.

e) Rendita Vitalizia reversibile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (Rendita con garanzia Long Term Care)

Questa tipologia di rendita affianca, alla normale rendita vitalizia (che può essere reversibile o non reversibile), una garanzia assicurativa (cosiddetta *Long Term Care*) che, in caso di perdita dell'autosufficienza⁴ da parte dell'assicurato principale, garantisce una

⁴ La perdita permanente di autosufficienza avviene quando l'assicurato è incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti elementari della vita quotidiana quali fare il bagno o la doccia, vestirsi e svestirsi, andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale, alzarsi e deambulare, controllare le funzioni intestinali e urinarie, bere e mangiare, e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona. Per i dettagli si rimanda all'art.3 del Set Informativo.

maggiorazione della rendita vitalizia (pari al raddoppio della rata corrisposta da Generali). Detta maggiorazione non è reversibile.

Tale tipologia di rendita non è richiedibile dagli aderenti che, al momento della domanda, abbiano un'età **superiore a 70 anni** o si trovino in uno stato di **non autosufficienza preesistente**.

Più in dettaglio, la rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza garantisce le seguenti prestazioni:

- rendita vitalizia immediata rivalutabile in caso di vita dell'assicurato, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'aderente, finché lo stesso è in vita; è anche possibile designare una persona come reversionario: in tal caso, al verificarsi del decesso dell'assicurato principale, Generali continuerà a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata, finché il reversionario è in vita;
- rendita vitalizia rivalutabile aggiuntiva, in caso di non autosufficienza dell'assicurato, di importo pari a quello della rendita assicurata in caso di vita, pagabile con il medesimo frazionamento ma in rate anticipate. Tale rendita aggiuntiva opera esclusivamente in caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato principale e finché lo stesso è in vita, pertanto non è reversibile.

La scelta della tipologia di rendita effettuata al momento della richiesta di erogazione della prestazione pensionistica è definitiva e non può essere modificata successivamente.

3. PERIODICITÀ DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

A seguito di richiesta della rendita, il capitale che si decide di indirizzare verso questa forma di prestazione previdenziale viene trasferito quale Premio Unico a Generali per la costituzione della rendita stessa, che avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di accredito del suddetto Premio alla Compagnia.

Tutte le tipologie di rendita vengono erogate in rate posticipate, ad eccezione della rendita vitalizia rivalutabile aggiuntiva in caso di non autosufficienza che, come sopra specificato – al verificarsi dell'evento che genera la non autosufficienza dell'assicurato – viene erogata in rate anticipate.

La periodicità di erogazione della rendita può essere definita dall'aderente, secondo le tipologie di frazionamento riportate di seguito, a cui si associano le relative commissioni implicite nei valori di rendita: annuale, semestrale, trimestrale, mensile. L'ammontare delle commissioni implicite è ricompreso nei coefficienti di conversione del capitale in rendita, che sono disponibili nelle tabelle presenti all'interno della Convenzione.

Per tutte le tipologie di rendita, l'importo annuo iniziale si ottiene moltiplicando il premio versato a Generali Italia S.p.A., al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita riportato nella Convenzione.

I tassi di conversione in rendita, specifici per ciascuna tipologia, sono calcolati in funzione dell'età e del sesso dell'assicurato, e del frazionamento scelto.

In caso di rendita reversibile, il tasso di conversione viene determinato anche con riferimento all'età e al sesso del reversionario, nonché alla percentuale di reversibilità scelta.

I tassi di conversione in rendita sono determinati adottando la tavola di sopravvivenza A62D⁵ e tenendo conto dei caricamenti sul premio e sulle rate di rendita attese.

⁵ La tavola di sopravvivenza A62D (ad impegni differiti) è elaborata dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e costituisce attualmente lo standard per la determinazione dei coefficienti di trasformazione in rendita sul mercato assicurativo italiano.

4. RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Tutte le tipologie di rendita illustrate sono rivalutabili: ad ogni anniversario della decorrenza, la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario viene rivalutata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata, diminuito del valore trattenuto da Generali, (per i dettagli si rimanda all'art. 2 della Convenzione).

5. RAPPORTO COMPAGNIA/ASSICURATO

Generali Italia S.p.A., in qualità di unico titolare responsabile della gestione ed erogazione delle rendite, nonché sostituto d'imposta, invia annualmente all'assicurato la documentazione fiscale (Modello CU – Certificazione Unica) ed ogni altra eventuale comunicazione a suo riguardo, e si riserva di richiederli annualmente l'autocertificazione di esistenza in vita.

Generali fornisce consulenza e supporto agli assicurati rispondendo loro direttamente a quesiti e richieste attinenti alla Convenzione.

I riferimenti di Generali Italia S.p.A. sono riportati nella "Scheda Contatti Generali Italia S.p.A." disponibile sul sito www.fondenel.com all'interno della Sezione "Moduli".

6. PROCEDURA DI RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Per tutte le richieste di rendita (ad eccezione delle richieste relative a prestazioni previdenziali con frazionamento differito, di cui all'art. 2.5 del [Regolamento Prestazioni Pensionistiche, Riscatti e Trasferimenti](#)) l'aderente deve procedere alla domanda attraverso la propria Area Riservata del sito web di Fondenel www.fondenel.com e seguire l'iter guidato, avendo cura di allegare la relativa documentazione e modulistica (opportunamente compilata) di seguito indicata:

- Certificazione dell'Ente pensionistico attestante la maturazione del diritto alla pensione;
- Modello A) "Comunicazione Cessazione Rapporto Lavoro Aziendale", predisposto a cura del Datore di Lavoro dell'aderente;
- Modello B) "Modulo di scelta della tipologia di rendita";
- Copia del documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale dell'aderente e dell'eventuale reversionario se previsto o del/i soggetto/i designato/i dall'assicurato principale per il riscatto in caso di rendita controassicurata.

Nel solo caso di richiesta di rendita attraverso la modalità del "Frazionamento differito", l'aderente deve scaricare e compilare l'apposita modulistica disponibile sul sito internet www.fondenel.com, all'interno della Sezione "Moduli", e inviarla - debitamente firmata - a mezzo PEC all'indirizzo fondenel@pec.it oppure a mezzo raccomandata A/R a Fondenel, Via di Villa Patrizi, 2/B - 00161 - Roma.

7. TRATTAMENTO FISCALE DELLA RENDITA

La normativa attualmente vigente prevede che le somme corrisposte dalla Compagnia assicurativa in forma di rendita pensionistica complementare vitalizia siano assoggettate ad imposta come segue:

- la componente di rendita derivante dal montante maturato sino al 31.12.2000 è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all'87,5% del suo ammontare;
- la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti tra l'1.1.2000 e il 31.12.2006, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali

(non è prevista alcuna tassazione sulla componente di rendita derivante da contributi non dedotti);

- la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti dopo il 31.12.2006, è soggetta a imposta sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (non è prevista alcuna tassazione sulla componente di rendita derivante da contributi non dedotti);
- la componente di rendita derivante dai rendimenti finanziari conseguiti dopo il 31.12.2000 è soggetta a imposta sostitutiva con l'aliquota tempo per tempo vigente.

Le somme dovute da Generali Italia S.p.A. in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale e corrisposte in forma di rendita vitalizia non sono soggette a tassazione.

Per maggiori dettagli sul trattamento fiscale delle rendite si rimanda a quanto indicato nel "Documento sul regime fiscale" presente all'interno della Sezione "Documenti" del sito web www.fondenel.com.

Roma, 01 febbraio 2024